

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La magistratura del lavoro rappresenta un fondamentale strumento di attuazione del “compito” che l’art. 3 comma 2 della Costituzione assegna alle Istituzioni della Repubblica costituendo da sempre uno strumento di concretizzazione di una giustizia a servizio della persona e della sua dignità.

Con la convinzione che una giustizia del lavoro efficiente è anche un fattore essenziale di sviluppo economico e di allargamento della democrazia sostanziale il legislatore con la legge 11 agosto 1973, n. 533 ha introdotto un rito speciale, limitato alle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, che si contraddistingue per l’elevato grado di concentrazione delle varie fasi processuali, realizzato tramite i numerosi poteri conferiti al giudice (relativi sia al controllo sulla progressione del procedimento sia all’assunzione di mezzi istruttori) e il minor grado di formalismo.

Il rito del lavoro si è dimostrato nel tempo uno strumento per la risoluzione delle controversie molto più agile e celere rispetto a quello di cognizione ordinaria, grazie anche alle misure ordinarie e organizzative adottate contemporaneamente alla sua introduzione, in particolare l’istituzione di sezioni specializzate e l’aumento dell’organico. I carichi eccessivi, determinati anche a seguito della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni congiuntamente all’esistenza di fenomeni di c.d. domanda patologica, hanno drasticamente ridotto l’efficacia del rito protraendo la durata del giudizio.

Il processo del lavoro è entrato in crisi e non c’è stata più attenzione da parte del Ministero della Giustizia volta a privilegiare le sezioni lavoro e a munirle di un numero di magistrati idoneo a poter smaltire le controversie sopravvenute ogni anno.

Alcune recenti modifiche legislative hanno apportato una serie di significative novità volte: alla valorizzazione del ruolo del giudice (introduzione di riti speciali -ATP, licenziamenti, rito sommario per discriminazioni); alla riduzione della domanda patologica con una serie di ostacoli all’introduzione del giudizio e all’abbreviazione dei termini processuali.

Tuttavia, l’assenza di organicità e di un disegno generale e omogeneo di riforma, hanno vanificato l’intento originario moltiplicando le questioni anziché risolverle.

Il 12 gennaio scorso il Governo ha presentato in CDM la bozza del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per il rilancio dell’economia e la costruzione del futuro delle nuove generazioni, che prevede importanti investimenti per l’innovazione organizzativa della Giustizia.

Il 10 marzo Mario Draghi e il Ministro per la Pubblica Amministrazione hanno sottoscritto con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil il **Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale** che include tra le linee di intervento programmate anche un massiccio investimento nel capitale umano da attuare attraverso l’adeguamento della disciplina contrattuale collettiva ai fabbisogni di nuove professionalità e competenze e alla valorizzazione delle professionalità già esistenti.

Un’occasione da non perdere per la modernizzazione anche della giustizia del lavoro che necessita, oggi, di cospicui investimenti strategici.

L’organizzazione giudiziaria necessita di un processo del lavoro evoluto che consenta al giudice di poter attuare le norme del codice con strumenti nuovi e con nuove risorse

umane e nuove professionalità all'altezza delle innovazioni digitali e informatiche previste per tutte le pubbliche amministrazioni.

Un processo moderno che rappresenti un modello per tutta la giurisdizione che si articoli su quattro direttrici fondamentali:

1. assistenza del cancelliere al giudice in udienza → risorse di personale

L'udienza del rito di lavoro è pubblica (artt. 128, 420 e 422 c.p.c.). Ciò comporta un'esigenza rafforzata di assistenza al giudice durante la trattazione.

2. celebrazione dell'udienza in aula → risorse strutturali

Il rito del lavoro esprime appieno le proprie potenzialità rispettando i criteri di concentrazione, oralità e immediatezza. Occorrono spazi adeguati per una celebrazione pubblica in presenza de (e nel contraddittorio con) le parti, i loro difensori, gli eventuali ulteriori soggetti processuali e il giudice deve avere la disponibilità della camera di consiglio ove ritirarsi, dopo la discussione, per assumere le decisioni, quando possibile, nel corso della stessa udienza.

3. Concentrazione delle attività e delle decisioni → risorse digitali.

Il giudice deve avere accesso anche in udienza alla consolle, ai registri di cancelleria, agli archivi di giurisprudenza e di documenti necessari per decidere con rapidità e consapevolezza.

4. Integrazione dei modelli di trattazione delle cause → risorse digitali, di personale e interventi normativi.

L'eredità positiva della pandemia è data dalla sperimentazione forzata di nuovi modelli di gestione di porzioni del processo, che devono essere conservati e sviluppati per valorizzarne le finalità senza snaturare le caratteristiche del rito.

Presso ogni ufficio giudiziario è costituita una struttura di supporto informatico che assiste il giudice e il cancelliere nell'uso degli strumenti digitali e nell'organizzazione delle udienze in collegamento audiovisivo

La commissione Lavoro istituita presso l'ANM è pronta a collaborare alla stesura di un articolato normativo in grado di dare attuazione ai principi su indicati proponendo fin da ora l'adozione di un provvedimento legislativo dotato di un solo articolo e composto dai commi seguenti:

Titolo IV

Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo II

Delle controversie individuali di lavoro

1- proposta di modifica integrativa dell'art. 411 c.p.c con la previsione che il primo comma si applica anche nel caso in cui il tentativo di conciliazione avvenga tra parti assistite ciascuna dal rispettivo difensore, munito di procura speciale.

In tale evenienza ciascuna parte può depositare il relativo verbale nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Su istanza della parte che vi abbia interesse, il giudice, verificata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

2- proposta di modifica integrativa dell'art. 415 c.p.c. con la previsione che il ricorso è depositato per via telematica presso il giudice competente ai sensi dell'art. 413, insieme con i documenti che vi sono indicati con la previsione nelle disposizioni di attuazione che i documenti indicati nel ricorso e nella memoria di costituzione siano numerati e depositati per via telematica secondo l'ordine di numerazione che gli viene attribuito nell'atto introduttivo e che il presidente della sezione o, in mancanza, il presidente del tribunale autorizza il deposito del ricorso nella cancelleria solo in presenza d'impossibilità documentata per il ricorrente di provvedervi per via telematica.

3-proposta di modifica integrativa dell'art. 416 c.p.c. con la previsione che il deposito della memoria si effettua in via telematica e in caso d'impossibilità del deposito telematico si applica l'art. 415, secondo comma. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio presso uno dei difensori a cui ha conferito mandato.

Qualora il giorno di decorrenza di questo termine coincida con un sabato o una domenica, il termine stesso dovrà essere calcolato a iniziare dal venerdì, applicandosi a ritroso il disposto dell'art. 155, quarto e quinto comma, salvo che l'estensione che ne deriva non riduca a meno di trenta o di quaranta quelli previsti dall'art. 415, sesto e settimo comma. In questo caso il convenuto dovrà costituirsi nel termine più prossimo ai dieci giorni con decorrenza dal lunedì.

4- proposta di modifica integrativa dell'art. 419 c.p.c. con la previsione che in caso di intervento volontario il giudice fissa, col rispetto dei termini previsti dall'art. 415 c.p.c. e salvo che le parti originarie non vi rinuncino, nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale esse potranno depositare per via telematica memorie verso l'intervento.

A tal fine il giudice dispone che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il decreto di fissazione della nuova udienza e la memoria dell'interveniente e a quest'ultimo il decreto di fissazione della nuova udienza.

5- proposta di modifica integrativa dell'art. 420 c.p.c. con la previsione del deposito telematico delle note e che il terzo chiamato deve costituirsi con memoria depositata per via telematica a norma dell'articolo 416, non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

In caso d'impossibilità del deposito telematico si applica l'articolo 415, secondo comma.

6- proposta di modifica introduttiva dell'art. 420-ter c.p.c. con la previsione che, su disposizione del giudice, le udienze alle quali non debbano presenziare soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari e collaboratori del giudice possono essere tenute in collegamento audiovisivo mediante il sistema informatico individuato e fornito al tribunale dal Ministro della giustizia.

A questo scopo il giudice provvede a dare comunicazione alle parti entro venti giorni prima dell'udienza. Il decreto che dispone l'udienza in collegamento audiovisivo contiene le disposizioni che regolano l'accesso dei soggetti partecipanti al collegamento telematico.

Ciascuna parte, ricevuta la comunicazione del comma precedente, può chiedere entro i dieci giorni successivi, con istanza motivata depositata per via telematica, che l'udienza si tenga in presenza. Il giudice decide sull'istanza con decreto.

Dello svolgimento dell'udienza in collegamento audiovisivo il cancelliere redige processo verbale, nel quale si dà atto in via preliminare delle modalità con cui viene accertata l'identità dei partecipanti e, quando si tratti di parti, della loro libera volontà di partecipazione.

Il mancato collegamento della parte o del difensore all'udienza o l'interruzione del loro collegamento in corso d'udienza, se non giustificati, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

La celebrazione dell'udienza in collegamento audiovisivo può essere richiesta da ciascuna parte con istanza motivata depositata per via telematica entro venti giorni prima. In tal caso il giudice, sentite le altre parti nei dieci giorni successivi, decide sull'istanza con decreto che, in caso di accoglimento, contiene le disposizioni che regolano l'accesso dei soggetti partecipanti al collegamento telematico.

Prevedere nelle disposizioni di attuazione che i soggetti chiamati a partecipare all'udienza comunicano alla cancelleria, entro cinque giorni prima dell'udienza, gli indirizzi telematici necessari per il loro collegamento. La parte partecipa all'udienza dallo stesso luogo in cui si trova il suo difensore.

7- proposta di modifica introduttiva dell'art. 420 quater c.p.c. con la previsione che, su disposizione del giudice, le udienze alle quali non debbano presenziare soggetti diversi dai difensori possono essere sostituite dal deposito di note scritte, improntate a sinteticità e chiarezza.

A questo scopo il giudice provvede a dare comunicazione alle parti entro venti giorni prima dell'udienza.

Le parti, ricevuta la comunicazione del comma precedente, possono chiedere entro i dieci giorni successivi, con istanza motivata depositata per via telematica, che l'udienza si tenga in presenza. Il giudice decide sull'istanza con decreto.

Col decreto dell'articolo 420 quater il giudice, ove necessario, fissa l'udienza successiva, alla quale le parti o i loro difensori non sono tenuti a partecipare e nel corso della quale, tenuto conto delle note depositate, fissa il termine per la decisione sulle loro istanze o conclusioni.

La decisione del comma precedente è comunicata alle parti a cura della cancelleria e, se non definisce il giudizio, contiene le disposizioni per la prosecuzione della causa.

Nel caso in cui si sia proceduto con le forme sostitutive della trattazione scritta, il giudice, assunta la causa in decisione, deposita quest'ultima, insieme con l'esposizione delle sue ragioni di fatto e di diritto, entro trenta giorni dall'udienza prevista dal quarto comma.

Prevedere nelle disposizioni di attuazione che il decreto con il quale il giudice comunica la modalità della trattazione scritta della causa contenga:

- a) l'indicazione dei temi oggetto delle note scritte;
- b) l'indicazione dei termini, unici o differenziati, assegnati alle parti per il deposito delle note;
- c) l'indicazione della facoltà per le parti di depositare eventuali note scritte in replica a quelle avversarie e, nel caso, i relativi termini;
- d) la data dell'udienza stabilita dal giudice al solo fine di verificare la regolarità delle comunicazioni di cancelleria alle parti".

Nelle disposizioni di attuazione: "Il decreto dell'articolo 420 quater, secondo comma, contiene:

- a) l'invito alle parti a nominare un consulente di parte e a formulare eventuali osservazioni sul quesito;
- b) l'indicazione dei termini, unici o differenziati, assegnati alle parti per il deposito delle note;
- c) l'indicazione della facoltà per le parti di depositare eventuali note scritte in replica a quelle avversarie e, nel caso, i relativi termini;
- d) l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.
- d) la data dell'udienza stabilita dal giudice al solo fine di verificare la regolarità delle comunicazioni di cancelleria alle parti;

8- proposta di modifica introduttiva dell'art. 424 bis c.p.c. con la previsione che il giudice, valutate la complessità della questione tecnica e la controvertibilità del quesito, può disporre che l'udienza prevista dall'articolo 193 per il giuramento del consulente venga sostituita dal deposito di note scritte.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 420 quater, secondo e terzo comma.

Il consulente deposita nel fascicolo telematico il testo del proprio giuramento, sottoscritto con firma digitale, entro cinque giorni prima dell'udienza.

Nell'udienza prevista dal comma precedente, alla quale le parti o i loro difensori non sono tenuti a partecipare, il giudice, tenuto conto delle note depositate, provvede all'eventuale modifica del quesito e dispone per la prosecuzione del giudizio a una data successiva a quella stabilita per il deposito della relazione del consulente nominato.

Il verbale dell'udienza dei commi precedente è comunicato al consulente.

9- proposta di modifica integrativa dell'art. 426 c.p.c. con la previsione che le disposizioni sul passaggio di rito si applicano anche qualora il giudice rilevi che una causa è stata promossa con le forme dell'articolo 1, comma 47 segg. della legge

92/2012 senza che ne ricorressero i presupposti, dovendo dunque essere instaurata con ricorso ai sensi dell'articolo 414 e viceversa.

In tal caso le prove acquisite nello svolgimento del rito dell'articolo 1, comma 47 segg. della legge 92/2012 avranno l'efficacia consentita dalle norme del rito ordinario del lavoro.

10- proposta di abrogazione parziale dell'art. 614-bis c.p.c. nella parte in cui prevede che tale disposizione non si applica anche alle controversie di lavoro.

11- proposta di modifica integrativa dell'art. 433 c.p.c. con la previsione che il ricorso è proposto con modalità telematiche. Il presidente della sezione autorizza il deposito del ricorso nella cancelleria solo in presenza d'impossibilità documentata per l'appellante di provvedervi per via telematica.

12- proposta di modifica integrativa dell'art. 436 cp.c. con la previsione che la costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito telematico e che nel caso d'impossibilità del deposito telematico il presidente della sezione autorizza il deposito del ricorso nella cancelleria.

13- proposta di modifica integrativa dell'art. 437 c.p.c. con la previsione che il collegio, sentiti i difensori delle parti, può fissare termini differenziati per il deposito di note scritte, improntate a sinteticità e chiarezza, indicando se del caso i temi e le questioni da trattare con maggiore approfondimento. In tal caso la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla data di scadenza dell'ultimo termine assegnato alle parti per il deposito delle note.

14- proposta di modifica integrativa dell'art. 445 bis c.p.c. con la previsione che il deposito degli atti di parte avviene sempre con modalità telematiche e che il giudice procede normalmente al conferimento dell'incarico peritale con le modalità previste dall'art. 424 bis (come proposto per la modifica)